

ACCORDO QUADRO TERRITORIALE

Il giorno 13 del mese di febbraio dell'anno 2012, presso la sede di Confindustria Agrigento, si sono riunite le parti di seguito descritte, per definire le modalità di recepimento dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività per il periodo d'imposta 2012 per le aziende ed i lavoratori operanti nella provincia di Agrigento. Sono presenti:


- Per Confindustria Agrigento, il Presidente Giuseppe Catanzaro
- Per la C.G.I.L. Agrigento, il Segretario Provinciale Massimo Raso
- Per la C.I.S.L. Agrigento. Il Segretario Generale Provinciale Salvatore Montalbano
- Per la U.I.L. Agrigento il Segretario Generale Provinciale Aldo Broccio

Premesso che

L'art. 33, comma 12, della legge 12 novembre 2011 n. 183, in attuazione dell'art. 26 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, ha prorogato, per il periodo di imposta 2012, le misure agevolative per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, in tema di *"imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività"* per il periodo d'imposta 2012;

si conviene quanto segue

per l'anno 2012, con il presente accordo, le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza Confindustria nella provincia o nel territorio di Agrigento sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che, considerando quanto avvenuto in materia del triennio 2009,2010 e 2011, sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.



Le imprese, pertanto, applicheranno le agevolazioni fiscali, che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, comma 12, della legge 12 novembre 2011 n. 183, a tali istituti, così come disciplinati nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo e non esclusivo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale), erogati nell'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel triennio 2009, 2010 e 2011.

Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di Agrigento.

Il presente accordo si applica anche ai lavoratori in somministrazione, ai sensi del paragrafo 3.1, commi 1 e 2, della circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro.

Le imprese avranno l'obbligo di informare la rispettiva RSU, in assenza, le Segreterie Provinciali dei sottoscrittori del presente accordo, e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriennali..

Letto confermato e sottoscritto.

Agrigento, li 13/2/2012

Confindustria Agrigento

Giuseppe Catanzaro

C.G.I.L.

Massimo Raso

C.I.S.L.

Salvatore Montalbano

U.I.L.

Aldo Broccio
